

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sui concetto, siamo d'accordo, si tratta di sapere quale è la formula, che meglio lo rispecchia.

A me pare che sia preferibile la formula dell'onorevole Riccio, perchè, se si sopprime l'inciso « ove lo creda » l'effetto giuridico sarà che la Commissione non potrà decidere, se non sentito il reclamante.

Dunque, è preferibile la formula, che contiene quell'inciso.

BERENINI, *relatore*. Sta bene. Allora la formula dell'ultimo periodo del secondo capoverso deve essere così: « La Commissione delibererà sentito il reclamante, ove questi lo richieda ».

PRESIDENTE. Con queste modificazioni metto a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della prima classe, per l'altro terzo a quelli della seconda.

Gli assegnati alla terza classe non possono essere promossi.

Tra i funzionari della stessa classe la promozione ha luogo per ordine di anzianità.

Riservata libertà di scelta al ministro guardasigilli tra i funzionari della medesima classe, a quelli della prima classe sono assegnati i tre quarti dei posti che si rendono vacanti, rimanendo l'altro quarto a quelli della seconda classe. I funzionari della terza classe non possono essere promossi.

Su questo articolo l'onorevole Riccio propone un emendamento.

RICCIO. Onorevole Presidente, non vi insisto.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi alcuna proposta, metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 17.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione, il parere sarà dato da una Commissione istituita presso la Corte rispettiva e composta nei modi stabiliti dall'articolo 11.

(È approvato).

Art. 18.

I funzionari, che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

Su questo articolo l'onorevole Falcioni propone di aggiungere il seguente alinea:

« I funzionari collocati a riposo, o che abbiano cessato, per altre ragioni, di appartenere all'amministrazione giudiziaria, hanno diritto di essere ascritti all'Albo dei procuratori esercenti presso le autorità giudiziarie del Regno, ed esercitarne le funzioni, purchè abbiano esercitato non meno di cinque anni col grado di cancellieri di pretura o parificati.

« Di tale concessione non potranno fruire coloro che cessarono di far parte dell'amministrazione per condanne giudiziali o per infermità di mente ».

L'onorevole Falcioni ha facoltà di parlare.

FALCIONI. Per quanto l'aggiunta, che propongo, non sia che la riproduzione degli articoli uno e quattro della legge 8 giugno 1864, tuttavia per meglio precisare il concetto della legge ed anche per evitare inutili discussioni, in quantochè specialmente la Cassazione di Napoli a questo riguardo ha dovuto più volte interloquire, credo sia meglio aggiungere in quest'articolo la dichiarazione, che ho proposta nel mio articolo aggiuntivo. Ritengo che anche la Commissione debba essere del mio avviso, in quantochè leggo nella relazione: « è facile capire che l'articolo 18 sta a meglio determinare la legge od almeno ad evitare i pericoli di una troppo vaga dizione ».

Poichè giorni sono abbiamo inteso qui alla Camera che anche le dichiarazioni del ministro qualche volta non sono accettate dai magistrati, è bene che questa aggiunta sia introdotta nell'articolo 18.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La questione per sè stessa è assai grave.

L'onorevole Falcioni dice: « Io non innovo il diritto istituendo ». Ora delle due l'una: o non innova il diritto istituendo o lo innova. Se lo innova, la disposizione è troppo vaga e tocca l'ordinamento dell'esercizio delle professioni e il valore dei titoli di studio, ed io non potrei in questa sede consentire una disposizione innovativa;